

Allegato "D" al n. 70221/26959 di Repertorio

STATUTO

1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLA SCLEROSI MULTIPLA Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve denominabile anche

"FONDAZIONE LISM O.N.L.U.S."

La Fondazione deriva dalla trasformazione della Associazione riconosciuta denominata "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA ALLA SCLEROSI MULTIPLA Organizzazione non Lucrativa di utilità Sociale", in breve "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA ALLA SCLEROSI MULTIPLA O.N.L.U.S."

2) SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede in Milano all'indirizzo determinato dal Consiglio di Amministrazione e oggetto di pubblicità nelle forme di legge.

La Fondazione ha durata illimitata, salvo scioglimento.

3) OGGETTO E SCOPO

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria per la lotta alla sclerosi multipla e malattie affini, nonché della beneficenza, secondo l'art. 10, lettera a), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 nei settori sopra indicati e per la realizzazione di progetti di utilità sociale.

La Fondazione concede erogazioni gratuite in denaro a enti senza scopo di lucro che operino nei settori di cui all'art. 10, lettera a), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e in particolare della ricerca scientifica di particolare interesse sociale applicata allo studio delle malattie neurodegenerative, avvalendosi dei proventi della gestione del suo patrimonio o di donazioni o anche di raccolte fondi appositamente organizzate.

La sua attività consiste nel raccogliere contributi da destinare:

- a Centri o Enti senza scopo di lucro comunque denominati o costituiti che perseguano attività, studi, ricerca e terapia sulla sclerosi multipla;
- all'aiuto morale e materiale per quei bisogni ai quali l'ammalato non trova soluzione;
- alla solidarietà per risocializzare l'ammalato affetto da sclerosi multipla.

2. La Fondazione è assolutamente e rigorosamente indipendente da legami od influenze di partiti politici o gruppi analoghi.

Essa non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

3. La Fondazione può emettere "titoli di solidarietà".

4) PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. La dotazione iniziale della Fondazione è costituito dal patrimonio della Associazione "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA ALLA SCLEROSI MULTIPLA Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" al momento della sua trasformazione in "FONDAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLA SCLEROSI MULTIPLA Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", fermo restando che resta indisponibile unicamente

l'importo originariamente fissato in Euro 103.290,00
(centotremiladuecentonovanta virgola zero zero).

3. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- donazioni, contributi o lasciti comunque pervenuti;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

5) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore Legale dei conti.

6) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che durano in carica a tempo indeterminato.

2. I primi componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati in sede di trasformazione della Fondazione (da Associazione in Fondazione); un componente è nominato dalla Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, con sede in Cesano Boscone, Piazza Mons. Moneta n. 1, codice fiscale 03034530158.

Nei casi di decesso, dimissioni o permanente impedimento di uno o più Consiglieri, la nomina del o dei consiglieri mancanti spetta ai componenti del Consiglio di Amministrazione rimasti in carica. Se il Consigliere mancante è quello nominato dalla Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, sarà quest'ultima a nominare il Consigliere da sostituire.

Qualora venissero a mancare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, la nomina del nuovo Consiglio spetterà alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, sopra indicata.

Il Consiglio può stabilire un Regolamento della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

4. Gli amministratori possono percepire nella Fondazione compensi entro i limiti dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460/97, oltre il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

5. Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente.

Esso deve essere inoltre convocato quando almeno due dei suoi componenti ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Dopo tre assenze ingiustificate alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il consigliere viene considerato dimissionario.

6. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed all'erogazione dei mezzi di cui dispone nel quadro dello scopo della Fondazione, indicando la specifica destinazione delle somme, entro i limiti del bilancio preventivo.

Può nominare procuratori speciali.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenesse opportuno, potrà nominare un Segretario e un Tesoriere, anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione, determinandone funzioni e competenze.

7) IL PRESIDENTE

1. Al Presidente della Fondazione spetta la rappresentanza della Fondazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può attribuire la rappresentanza della Fondazione anche ad estranei al consiglio stesso.

2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

3. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, corredandolo di idonee relazioni.

8) IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

9) REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti può essere esercitata da un Revisore Legale o da un Collegio di Revisione formato da tre membri, tutti iscritti nell'apposito Registro. Il primo Revisore Legale dei conti è quello che risulta già nominato in sede di trasformazione della Fondazione da Associazione; i successivi saranno nominati dalla Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS con sede in Cesano Boscone, Piazza Mons. Moneta n. 1, codice fiscale 03034530158.

2. Il Revisore Legale dei conti può percepire compensi secondo le tariffe professionali.

3. Il Revisore Legale dei conti resta in carica per tre esercizi e scade alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

4. Il Revisore Legale dei conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio consuntivo redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa ed ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile.

5. Il Revisore Legale dei conti partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

10) BILANCIO CONSUNTIVO

1. Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

11) AVANZI DI GESTIONE

1. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione

non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

12) COSTITUZIONE DI SEZIONI PERIFERICHE

Si possono costituire Sezioni periferiche o Gruppi operativi su tutto il territorio nazionale con utilizzo della dicitura e del simbolo della Fondazione, previa richiesta al Presidente della Fondazione e successiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che tali Sezioni o Gruppi si amministrano autonomamente utilizzando le proprie risorse morali e materiali che recupereranno in luogo, con l'impegno a seguire la linea di principi morali dettati dallo statuto e dal regolamento interno della Fondazione, ed in difetto di tale prerogativa la Fondazione disconoscerà l'operato di tali Sezioni o Gruppi operativi.

13) SCIoglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, la Fondazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (attualmente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

14) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Milano.

15) LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, nonché al Decreto Legislativo n. 460/1997 ed alle leggi statali e regionali vigenti in materia.

f.to: Maria Emanuele

f.to: MARIA NIVES IANANCCONE NOTAIO (L.T.)